



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma
Il Segretario Generale

Ai Dirigenti

Alle P.O.

Ai RUP

E p.c. Alla Commissione Straordinaria

Oggetto: Direttiva 7 - Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia - FAQ - Chiarimenti

In riferimento all'oggetto ed ai seguenti quesiti pervenuti a questo ufficio, in linea con i contenuti della Direttiva n. 1 dell'17.2.2023 prot. n. 11730 si precisa quanto segue.

1)"FATTURA POST SCIOGLIMENTO": può essere liquidata dal servizio e pagata dalla ragioneria, salvo l'aver inoltrato alla BDNA l'informativa antimafia ma senza aspettare 45gg dalla richiesta?

La richiesta alla BDNA viene effettuata ai fini della verifica sul contratto in essere e non ai fini della liquidazione, fase non compresa tra quelle individuate dall'art. 100 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione".

La prestazione effettuata, se regolare sotto ogni altro aspetto, dovrà comunque essere liquidata sulla scorta della previsione dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, al comma 2, che si riporta "fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite". Pertanto si ritiene di suggerire di poter procedere alla liquidazione una volta effettuata la richiesta alla BDNA.

2)"FATTURE OPERATORI ECONOMICI CONSIP": l'Ente ha obbligatoriamente aderito a convenzioni (esempio buoni pasto): la richiesta alla BDNA deve essere fatta obbligatoriamente o la Convenzione a cui l'Ente ha aderito esclude la possibilità di fare ulteriori richieste probabilmente già fatte da Consip stessa?

In base al disposto dell'art. 83 l'ambito di applicazione è il seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici...". La richiesta riguarda tutti i contratti a prescindere dalla modalità e dalle forme di scelta del contraente.

3) FATTURE DI SUPERMERCATI (BUONI SPESA ALLE PERSONE): è necessario fare richiesta alla BDNA?

Il Segretario Generale

V.le Matteotti, 37 - 00048 - Tel. 06/98889229
PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

C_F880 - C_F880 - 1 - 2023-03-20 - 0019114



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma
Il Segretario Generale

4) PER LE STRUTTURE SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI (RSA E RIABILITATIVE) È NECESSARIO PROCEDERE ALLA RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA. LA COMPARTICIPAZIONE RIENTREREBBE IN QUESTA DESCRIZIONE (È ASCRIVIBILE AD ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE)?

Il pagamento di fatture ai supermercati per "buoni spese" così come la compartecipazione per le strutture socio-sanitarie costituiscono, ad avviso di chi scrive, erogazioni relative alla casistica di cui alla lettera g) dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali", e pertanto soggette alla richiesta della documentazione antimafia.

Il Consiglio di Stato, Ad. Plen., nella sentenza n. 3 del 6 aprile 2018 si esprime nei termini seguenti: "La finalità del legislatore è, in generale, quella di evitare ogni 'esborso di matrice pubblicistica' in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali. In sostanza - ed è questa la ratio della norma - il legislatore intende impedire ogni attribuzione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione in favore di tali soggetti, di modo che l'art. 67, comma 1, lett. g) del Codice delle leggi antimafia non può che essere interpretato se non nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A.".

Inoltre, sperando di far cosa gradita, si segnala la sentenza del Consiglio di Stato Sez. III. n. 2212 del 2 marzo 2023, nella quale è stabilito che, in base al disposto dell'art. 83, comma 3, lettera d) del D.Lgs.159/2011, la documentazione antimafia non è richiesta per chi esercita attività professionali non organizzate in forma di impresa, nonché per chi esercita attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale.

Si trasmette ai dirigenti competenti, alle PO, ai RUP per gli adempimenti di conseguenza e per conoscenza alla Commissione Straordinaria e all'OIV.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, nel consueto spirito di collaborazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



Il Segretario Generale - RPCT

MORANO

Il Segretario Generale

V.le Matteotti, 37 - 00048 - Tel. 06/98889229
PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

C_F880 - C_F880 - 1 - 2023-03-20 - 0019114